

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 46-7619

**Art. 3 bis, comma 6, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (ora art. 2, comma 4, d. lgs n. 171/2016 e s.m.i.).  
Procedimento di conferma del direttore generale dell'ASL Citta' di Torino nominato con  
D.G.R. n. 38-4473 del 22.12.2016.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

con DGR n. 38-4473 del 22.12.2016 la Giunta regionale aveva provveduto alla nomina del direttore generale dell'ASL Città di Torino, nella persona del dr. Valerio Fabio ALBERTI, disponendo che l'incarico, di durata triennale, avesse decorrenza dal 01.01.2017;

a mezzo del provvedimento citato erano stati assegnati al direttore generale – nel quadro della programmazione regionale - gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi (c.d. di nomina o di mandato);

l'art. 3 bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., vigente al momento del conferimento dell'incarico (successivamente abrogato dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, a far data dall'istituzione dell'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, ed oggi sostituito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, dello stesso decreto), stabilisce che, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di attività assegnati, al fine di procedere o meno, entro i tre mesi successivi, alla conferma del direttore generale, sentito il parere del Sindaco o della conferenza dei Sindaci di riferimento territoriale;

ai sensi del citato decreto legislativo, la conferma dell'incarico direttoriale è quindi legata sia alla valutazione complessiva dei risultati conseguiti nella gestione aziendale, sia a quella inerente il raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati al momento della nomina;

con nota prot. n. 14355/A1406A del 25.06.2018 è stata data al direttore generale dell'ASL comunicazione dell'avvio del procedimento di conferma, unitamente all'invito a produrre una specifica relazione ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione;

al procedimento di conferma del direttore generale hanno partecipato, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, i Settori della Direzione Sanità; il carattere globale della valutazione impone infatti di tener conto non soltanto della rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi assegnati all'atto della nomina, ma anche di riscontrare eventuali specifici inadempimenti o irregolarità;

a mezzo di nota prot. n.14370/A1406A del 25.06.2018 le strutture regionali sono state pertanto invitate a segnalare, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti nella deliberazione di nomina sopra citata, come aggiornata dai successivi atti di programmazione regionale, eventuali aspetti di criticità;

a seguito della trasmissione, da parte del direttore generale dell'ASL, della relazione inerente la rendicontazione sul raggiungimento degli obiettivi di nomina (prot. n. 0118071 dell' 11.09.2018), la medesima è stata inoltrata, a mezzo mail del 12.09.2018, ai Settori della Direzione Sanità;

le strutture regionali interessate dalle valutazioni non hanno rappresentato, nei termini richiesti, con riferimento a specifiche realtà aziendali, situazioni od elementi di criticità che possano essere ritenuti ostativi alla conferma del direttore generale dell'ASL Città di Torino;

ai sensi del citato art. 3 bis, comma 6 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (come si è detto oggi sostituito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 del d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i.) nonché dell'art. 7, commi 2 lett. c e 3 della legge regionale n. 18/2007, la conferma del direttore generale avviene inoltre, come sopra ricordato, acquisito il parere della Conferenza dei Sindaci di riferimento territoriale o del Sindaco/Conferenza dei Presidenti di Circostrizione della Città di Torino;

con comunicazione e mail del 19.09.2018, la Città di Torino ha trasmesso copia del verbale della seduta della Conferenza dei Presidenti di Circostrizione di data 17.09.2018, nel quale si da conto del parere favorevole espresso all'unanimità dai Presidenti delle Circostrizioni alla conferma del dr. Valerio Fabio Alberti nell'incarico di direttore generale dell'ASL Città di Torino;

tenuto pertanto conto delle risultanze dell'attività istruttoria quale sopra delineata, si deve rilevare come le aspettative regionali riposte nell'atto di nomina del direttore generale dell'ASL Città di Torino possano considerarsi complessivamente corrisposte, con riferimento sia ai risultati aziendali conseguiti sia al raggiungimento degli obiettivi assegnati al momento della nomina, sottolineando altresì come la conferma del direttore generale intenda inoltre favorire la continuità della gestione, necessaria ad assicurare il proseguimento delle azioni e degli interventi intrapresi;

nella formulazione di tale valutazione vengono naturalmente fatte salve le eventuali successive determinazioni che potranno essere adottate anche ai sensi dell'art. 52, comma 4 , lett. d) della legge n. 289/2002 – nonché in conformità alle prescrizioni corrispondentemente contenute nel relativo contratto stipulato con il direttore generale – in relazione agli esiti dei provvedimenti adottati per garantire l'equilibrio della gestione, tenuto anche conto degli ulteriori specifici obiettivi assegnati a mezzo delle DGR nn. 101-5530 del 03.08.2017 e 26-6421 del 26.01.2018;

sono inoltre fatti espressamente salvi i rimanenti patti, termini e condizioni contrattuali, rimanendo in particolare impregiudicata, anche a fronte dell'avvenuta conferma nell'incarico direttoriale, l'applicabilità dell'art. 1, comma 4, del contratto di prestazione d'opera intellettuale, inerente la facoltà di modificare l'azienda di assegnazione del direttore generale (mobilità interaziendale).

Quanto sopra illustrato e motivato, visti:

il d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i ;  
il d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i.;  
la legge regionale n. 18/2007 e s.m.i.;  
la DGR n. 38-4473 del 22.12.2016;  
la DGR n. 101-5530 del 03.08.2017;  
la DGR n. 26-6421 del 26.01.2018;

preso atto del parere favorevole alla conferma formulato dalla Conferenza dei Presidenti di Circostrizione della Città di Torino in data 17.09.2018;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

-di confermare, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (vigente al tempo del conferimento dell'incarico), nonché nei termini ed alle condizioni indicate nel provvedimento di nomina di cui alla DGR n. 38-4473 del 22.12.2016 e nel rispettivo contratto di prestazione d'opera intellettuale, il dr. Valerio Fabio Alberti, nell'incarico di direttore generale dell'ASL Città di Torino;

-di dare atto che sono fatte salve le eventuali successive determinazioni che potranno essere adottate anche ai sensi dell'art. 52, comma 4 , lett. d) della legge n. 289/2002 – nonché in conformità alle prescrizioni corrispondentemente contenute nel contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato dal direttore generale dell'ASL Città di Torino – in relazione agli esiti dei provvedimenti adottati per garantire l'equilibrio della gestione, tenuto anche conto degli specifici obiettivi assegnati a mezzo delle DGR nn. 101-5530 del 03.08.2017 e 26-6421 del 26.01.2018;

-di dare inoltre atto che sono fatti espressamente salvi i rimanenti patti, termini e condizioni contrattuali, rimanendo in particolare impregiudicata, anche a fronte dell'avvenuta conferma nell'incarico direttoriale, l'applicabilità dell'art. 1, comma 4, del contratto di prestazione d'opera intellettuale, inerente la facoltà di modificare l'azienda di assegnazione del direttore generale (mobilità interaziendale);

-di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)